

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI

"VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di giugno, nella residenza della Comunità Valsugana e Tesino in Borgo Valsugana - P.tta Ceschi di S. Croce 1, davanti a me dott.ssa Sonia Biscaro, Segretario Generale della Comunità, sono presenti i signori:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento (TN) il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, Codice fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. *** di data ***/06/2020;

e

- dott. **Paolo Fellin** nato a Trento il 20/07/1959, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di VALES Società Cooperativa Sociale (in sigla VALES S.C.S.), con sede legale a Rovereto in viale Trento 49/B, Codice fiscale e P.IVA 01186250229, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante, con poteri assegnati dal CDA in data 02/12/2019, aggiudicatario della fornitura in oggetto.

Premesso che con provvedimento del Comitato Esecutivo della Comunità n. *** di data ***/06/2020, alle cui premesse e motivazioni si rimanda integralmente, si approvava il presente atto integrativo alla convenzione relativa alla gestione del Centro di servizi "Villa Prati" di Castel Ivano, con riferimento al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020,

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1

Individuazione dei contraenti e del servizio affidato in gestione

La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata "Comunità", affida a VALES S.C.S, con sede legale a Rovereto in viale Trento 49/B, Codice fiscale e P.IVA 01186250229, di seguito denominato "Soggetto aggiudicatario", che accetta, la prosecuzione della gestione del Centro di servizi "Villa Prati" di Castel Ivano, secondo quanto già previsto dalla convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 48 di data 23/03/2018, per la quale è stata approvata una proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

con provvedimenti del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 1126 di data 30/12/2019 e n. 390 di data 28/05/2019.

Art. 2

Modalità di finanziamento del servizio

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di finanziamento della gestione del Centro di Servizi "Villa Prati" di Castel Ivano, sia per il periodo di gestione in cui esso era/sarà regolarmente operante, sia per la fase di sospensione parziale dell'attività, sia per la parte in cui il Centro sarà attivo con interventi rimodulati, si definisce il seguente accordo:

- a) per quanto riguarda il periodo in cui esso è stato (dal 01/01/2020 al 09/03/2020) e tornerà regolarmente operante, il finanziamento avverrà con le modalità già previste dalla convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 48 di data 23/03/2018, ai medesimi prezzi, patti e condizioni;
- b) Per quanto riguarda invece il periodo di chiusura delle attività del Centro, ossia dal 10/03/2020 e fino alla data in cui il servizio riprenderà con formula rimodulata, si corrisponderanno pienamente tutte le attività che sono proseguite e che sono state effettivamente prestate (nello specifico i pasti erogati per il Servizio di Assistenza Domiciliare), mentre per le restanti attività verrà corrisposto un terzo di quanto fatturato nell'anno 2019 (30% del *budget*), a copertura almeno parziale dei costi fissi sostenuti dalle organizzazioni, liquidato mensilmente, in analogia con quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 518 di data 24/04/2020;
- c) Per ciò che concerne, infine, il periodo in cui l'attività verrà prestata con formula rimodulata, nell'arco di tempo che va dall'1 aprile e fino al 31 luglio 2020, verrà corrisposta al Soggetto aggiudicatario una percentuale anche superiore al minimo indicato del 30%, sulla base di un progetto di riorganizzazione interna, corredato da preventivo di spesa fino al 31 luglio 2020, che andrà dettagliatamente rendicontato al termine del periodo di emergenza, tenendo conto anche delle entrate o dei costi coperti da altre fonti (tra cui ammortizzatori sociali di qualsiasi natura), in analogia con quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 518 di data 24/04/2020. Le parti convengono che le modalità di cui al presente punto sono da intendersi automaticamente estese, nel caso in cui disposizioni provinciali successive dovessero prorogare la validità delle previsioni testé richiamate, anche per un periodo successivo al 31 luglio 2020, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza.

Art. 3

Corrispettivi

Il compenso massimo dovuto dalla Comunità al Soggetto aggiudicatario per la **gestione del Centro**, a seguito delle modifiche apportate mediante il presente atto, con riferimento al periodo di durata dell'atto, è pari ad **€ 275.600,00**, oltre all'IVA nella misura di legge, comprensivi di ogni e qualsivoglia onere richiesto per lo svolgimento dell'attività.

Art. 4

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente atto, si fa riferimento alla garanzia già costituita dal Soggetto aggiudicatario mediante garanzia fidejussoria di **€ 53.153,42** (pari al 5% - cinque per cento - del corrispettivo annuo richiesto, riferita alla convenzione precedentemente siglata), emessa da ITAS Mutua in data 01/12/2014 – contraddistinta dal n. M10631612, la quale verrà debitamente prorogata dal Soggetto aggiudicatario.

La cauzione resta vincolata fino allo svincolo operato dalla Comunità in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 5

Durata

Il presente atto ha validità a decorrere dal **01/01/2020** e fino al **31/12/2020**, salvo revoca scritta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o Interoperabilità PiTre, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

Art. 6

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto integrativo alla convenzione (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico del Soggetto aggiudicatario.

Art. 7

Responsabilità e copertura assicurativa

A garanzia di quanto previsto dal presente atto integrativo il Soggetto aggiudicatario, all'atto della firma, consegnerà alla Comunità copia delle polizze dalle quali si evinca la prosecuzione della copertura assicurativa secondo quanto già previsto dalla convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 48 di data 23/03/2018, per tutta la durata del presente atto integrativo.

Art. 8

Disposizioni di carattere fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette al pagamento dell'IVA e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.

E' inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e una cooperativa sociale ONLUS di diritto (art. 27 bis della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).

Le parti stabiliscono espressamente che il presente atto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art.

3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine il Soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'APSP deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, che in relazione alla presente convenzione sarà il seguente: **5894659A7B**.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente atto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 9

Anticorruzione

Il Soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto aggiudicatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Soggetto aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 167 di data 23 ottobre 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" stesso.

Il Soggetto aggiudicatario dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Soggetto aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 10

Normativa antimafia

Il Soggetto aggiudicatario è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa di cui alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'informativa antimafia si dà atto che alla data odierna il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento non ha ancora evaso la richiesta di informativa antimafia Ns. prot. *** di data **** e che pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 06/09/2011 n.159, qualora dall'informativa si riscontrino le situazioni di cui all'articolo 67 del decreto medesimo, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 11

Vincoli

Il Soggetto aggiudicatario riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente atto, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 12

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 13

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

In caso di inadempienze, relative all'effettuazione di quanto stabilito nel presente atto è competente il Foro di Trento.

Richiesto io sottoscritto Segretario della Comunità ho redatto il presente atto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per
VALES Società Cooperativa Sociale
L'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
Dott. Paolo Fellin

Per la Comunità
Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra

Richiesto io dott.ssa Sonia Biscaro - Segretario Generale della Comunità Valsugana e Tesino ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura alle parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a conferma di ciò lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia in modo elettronico previsto dalla legge su numero cinque fogli, dei quali cinque coperti da scrittura per intero e fin qui del sesto.

Il Segretario generale
della Comunità Valsugana e Tesino
Dott.ssa Sonia Biscaro